



E.N.P.A.M.

**ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Oggetto dell'appalto:

Servizio di vigilanza delle sedi della Fondazione.

Committente:

**FONDAZIONE E.N.P.A.M.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI
ODONTOIATRI
Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM)**

Società Appaltatrice:



Geom. Enrico Gozi

Costi per la Sicurezza

Per il calcolo dei costi per la sicurezza bisogna tenere conto in generale delle seguenti voci:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.) che sono specifici e intesi come misure compensative atte a ridurre i rischi di natura interferente;
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso dell'appalto relativo ai servizi di vigilanza bisogna considerare unicamente i punti e) e g) ed andando nel dettaglio:

- d) segnaletica di sicurezza: 500;
- e) considerando otto ore di formazione del personale (ipotizzando 8 addetti) sulle procedure da seguire all'interno della Fondazione: 1708,80 euro;
- f) sopralluoghi / riunioni di coordinamento (almeno 3/anno) del Vostro responsabile con il Responsabile della ditta Committente: 1500 euro;

**Totale oneri per la sicurezza da rischi interferenti: €3.708,80 (tremilasettecentootto/80)
per ogni anno di attività oltre I.V.A..**



Premessa

Il presente Documento è stato elaborato dalla Fondazione ENPAM per le seguenti sedi:

- P. zza Vittorio Emanuele II (nuova sede),

a Roma, allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti. In particolare l'elaborato in questione rappresenta il cosiddetto "Documento unico di valutazione dei rischi" di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., che il Datore di Lavoro Committente è tenuto a redigere al fine di eliminare o ridurre i possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto, all'interno della propria "unità produttiva".

Si intendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi:

- Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto d'opera.

Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte:

- **Parte I - Sezione Descrittiva** (comma 1 lett. (a) ex art. 26): si tratta di una sezione introduttiva nella quale sono riportate la terminologia e le definizioni utilizzate, le informazioni finalizzate a caratterizzare l'oggetto dell'appalto e le ditte coinvolte (appaltatore ed eventuali subappaltatori), gli obblighi del committente e dell'appaltatore.
- **Parte II - Sezione Identificativa dei rischi specifici dell'ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate** (comma 1 lett. (b) ex art. 26): si tratta di una sezione descrittiva delle aree interessate dai lavori in appalto, con particolare riferimento ai rischi potenzialmente presenti e alle relative misure di prevenzione e

protezione adottate dal Committente per l'eliminazione e/o riduzione degli stessi. Tale sezione individua i rischi di tipo A e le relative misure di prevenzione e protezione;

- **Parte III – Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavorazioni:** contiene l'individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavorazioni anche tra più ditte e delle relative misure finalizzate alla eliminazione o riduzione degli stessi; Tale sezione individua i rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare o ridurre le interferenze o ridurre al massimo i rischi.
- **Parte IV – Allegati:**
 - Modulistica (Nomina Referente dell'impresa appaltatrice; nomina Supervisore dell'appalto committente; verbale di riunione di coordinamento e/o sopralluogo; permesso di lavoro).
 - Procedure di emergenza della/e sede/i per visitatori e ditte esterne;
 - Scheda di verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice compilata (richiesta in fase di offerta);
 - Elenco lavoratori della ditta appaltatrice coinvolti nell'appalto e copia libro unico del lavoro;
 - Elenco lavoratori addetti alle emergenze della ditta appaltatrice;

Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI, secondo il modulo riportato nella parte IV del presente documento;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.





E.N.P.A.M.

**ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

PARTE I – SEZIONE DESCRITTIVA

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Committente	Fondazione E.N.P.A.M. – Via Torino, 38 - 00184 Roma	
Il Datore di Lavoro committente	Dott. Alberto OLIVETI	
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione committente	Dott. Ing. Francesco Pacchiarotta	
Azienda appaltatrice		
Oggetto dell'appalto	Servizio di vigilanza della sede della Fondazione E.N.P.A.M.	
Contratto/i appalto	Anno	C.I.G.:
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2013		



INDICE

1. PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA.....	3
1.1 Definizioni.....	3
1.2 Dati identificativi.....	5
1.2.1 Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto	5
1.2.2 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore.....	5
1.2.3 Anagrafica e dati generali Imprese sub-appaltatrici.....	5
1.3 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto	6
1.4 Importo dei lavori.....	6
1.5 Obblighi del committente	6
1.6 Obblighi generali per l'Appaltatore	7
1.7 Diritto di interruzione dei lavori	9



1. PARTE I: Sezione Descrittiva

1.1 Definizioni

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Supervisore committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavoro/dirigente del committente per la gestione operativa dell'appalto.

Referente dell'impresa appaltatrice: Responsabile dell'impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell'appalto committente al fine di promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08).

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Appalto incorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contatto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (e sempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi ag-



giuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.)

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).



1.2 Dati identificativi

1.2.1 Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto

Oggetto dell'appalto	Servizio di vigilanza della sede della Fondazione E.N.P.A.M.
Committente dell'opera	Fondazione E.N.P.A.M. - Via Torino, 38 - 00184 Roma
Datore di Lavoro Committente	Dott. Alberto OLIVETI
Durata appalto	Tre anni.
Supervisore committente	
Telefono/fax/e-mail	

1.2.2 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore

Denominazione Azienda	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo sede amministrativa	
Tel/fax	
Datore di Lavoro (appaltatore)	
Data presunta inizio lavori	
Orario ordinario di lavoro per le attività:	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Recapiti telefonici referenti	

1.2.3 Anagrafica e dati generali Imprese sub-appaltatrici

Denominazione Azienda	
Indirizzo sede legale	
Tel/fax	
Datore di Lavoro (appaltatore)	
Data presunta inizio lavori	
Orario ordinario di lavoro per le attività manutenzione:	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Recapiti telefonici referenti	
Lavorazioni da eseguire	

Nell'ambito dell'appalto non è al momento previsto il subappalto ad altre ditte di tutte o parte delle attività.

Qualora in futuro ci si avvalga di subappaltatori, verranno comunicati al subappaltatore i rischi presenti sul luogo di lavoro e individuate le specifiche misure di coordinamento per l'eliminazione/riduzione delle interferenze (cfr. punto 19 paragrafo 1.6).

1.3 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, ha per oggetto le attività di sorveglianza e/o guardiania presso l'immobile adibito a sede degli uffici della Fondazione..

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale della Ditta esterna ha accesso ai locali nei quali operare le suddette attività ed alle aree comuni.

Lo svolgimento di tali attività comporta l'utilizzo di macchinari di proprietà dell'appaltatore, la cui tipologia sarà meglio specificata nel contratto. Per un elenco esaustivo delle attrezzature e relative certificazioni di conformità si rimanda alla documentazione allegata al contratto di appalto.

1.4 Importo dei lavori

L'importo complessivo dell'appalto ed i relativi costi per la sicurezza sono riportati nel contratto di appalto.

1.5 Obblighi del committente

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- Verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta appaltatrice;
- Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove ciò non fosse possibile alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione del presente "Documento unico di valutazione dei rischi".



1.6 Obblighi generali per l'Appaltatore

Prima di iniziare i lavori l'Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

L'Appaltatore si impegna:

1. ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (esclusi i lavoratori autonomi);
3. a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni necessarie affinché la Fondazione possa adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze tra i lavori;
4. a far rispettare al proprio personale e a Terzi per esso operanti oltre le Norme di legge anche quelle di comportamento in vigore presso la Fondazione in particolare tutto il personale deve essere munito ed esibire il tesserino di riconoscimento conforme all'art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08;
5. ad attenersi alle indicazioni informative del Supervisore committente per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di prodotto pericoloso, ecc.);
6. a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dalla Fondazione in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni. L'elenco di tali DPI sono riportati rispettivamente nelle Sezioni II e III del presente documento;
7. a far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e a far rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita;
8. ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro;



9. a introdurre nella sede del Committente utensili, attrezzature, materiali e veicoli di qualsiasi genere previa presentazione di un elenco esaustivo. Non potranno essere introdotti ulteriori beni senza il benestare preventivo del Supervisore Committente. Il rilascio del benestare all'accesso nella sede dei suddetti materiali o apparecchiature non comporta né controllo, né valutazione della rispondenza alle norme e disposizioni di sicurezza. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni vigenti nella sede in merito all'introduzione di materiali e mezzi di proprietà di Terzi.
10. a richiedere, nell'eccezionale necessità di far uso di attrezzature ed opere provvisori di Terzi non per essa operanti o dell'Unità produttiva, autorizzazione al Supervisore committente, dando atto dello stato e della efficienza, nonché della prevista durata dell'uso delle suddette attrezzature e opere provvisori, nonché della rispondenza delle norme di legge relative alle stesse ed all'uso che ne sarà fatto. Fermo restando che all'Appaltatore compete la responsabilità per l'appropriato uso e conservazione delle medesime.
11. ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.), a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio marchio in modo tale da renderli facilmente riconoscibili;
12. a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante e dopo lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
13. a fare immediata segnalazione al Supervisore committente e tenersi a disposizione per eventuali richieste di ogni evento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi natura o incidente, tenendolo al corrente degli sviluppi;
14. a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
15. a far osservare il Divieto di Fumo ed il Divieto di consumo di bevande alcoliche;
16. ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi genere causato dall'Appaltatore;
17. a consegnare l'opera ultimata o a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, sgombra da materiali o rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori o generati da tutte le attività svolte;
18. a richiedere autorizzazione scritta al subappalto qualora non previsto nel contratto. Il presente documento verrà quindi trasmesso dal Committente alle Ditte Subappaltatrici. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l'onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, della riduzione dei rischi in-



terferenti a carico del Datore di Lavoro Committente (**valgono per i subappaltatori tutti gli obblighi e le prescrizioni previste a carico dell'Appaltatore, fermo restando ulteriori misure che possono essere decise tramite riunioni di coordinamento specifiche**);

19. a informare, qualora avesse necessità di effettuare operazioni di scarico delle merci che richiedano tempi lunghi tali da prevedere un'interruzione temporanea della normale viabilità, il Supervisore committente in merito alla durata dell'interruzione e predisponendo mezzi adeguati per una corretta segnalazione e deviazione.
20. a non effettuare lavori in quota superiori ai due metri di altezza. Qualora l'operazione sia oggetto dello specifico appalto, prima di dare inizio ai lavori in quota (lavori su tetti, ecc.) deve richiedere tempestivamente autorizzazione indicando il luogo ove si intendono effettuare tali lavori e le misure di sicurezza previste, accertandosi della praticabilità dei solai o di altre opere sospese. L'autorizzazione al montaggio di eventuali ponteggi sarà concessa previa presentazione del Piano di Montaggio e Smontaggio (PIMUS) redatto ai sensi del D.Lgs. 235/03.
21. a richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione delle attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio:
 - Utilizzo di servizi assistenziali quali spogliatoi e docce.
 - Deposito di sostanze pericolose.
 - Lavorazioni che comportano l'uso di fiamme libere.
 - Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari.
 - Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisorie di proprietà del Committente e di Terzi.
 - Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità.
 - Stoccaggio Rifiuti.
 - Lavori su o in prossimità di linee od apparecchiatura elettriche (cabine, trasformatori e simili).
 - Lavori in luoghi confinati (quali recipienti, serbatoi, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad accesso limitato.
 - Lavori in aree classificate a rischio per la presenza di atmosfere esplosive.
 - Lavori in quota.

1.7 Diritto di interruzione dei lavori

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente - ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge dell'Appaltatore - egli riconosce al Committente il

diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione dei lavori;
- di vietare l'accesso alle sedi della Fondazione a tutti i dipendenti dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o che non attengono alle disposizioni del Committente;
- di procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di almeno tre giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente, sia pure sommariamente, i motivi della risoluzione.

